

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 002/CSA

(2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 settembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis, Dott. Vito Giampietro – Componenti; Avv. Paolo Grassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO CALC. TURBATO DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.4.2015 SEGUITO GARA A.S.D. RAPINO CALCIO/A.S. TREGLIO DEL 13.4.2014** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 65 del 12.6.2014)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Turbato Domenico riduce la squalifica al 31.12.2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO CALC. COSENZA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO VERCELLI/CATANIA DEL 7.9.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 17 del 08.09.2014)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cosenza Francesco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3. RICORSO S.S.D. FIDELIS ANDRIA 1928 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. STRAMBELLI NICOLA SEGUITO GARA SCAFATESE CALCIO/FIDELIS ANDRIA DEL 7.9.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 10.09.2014)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria 1928 di Andria (Barletta Trani) riduce la squalifica inflitta al calciatore Strambelli Nicola a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LA CARRA GIUSEPPE SEGUITO GARA AMICHEVOLE MACERATESE/BISCEGLIE DEL 9.8.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 02.09.2014)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie 1913 di Bisceglie (Bari), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Ivan De Musso, Dott. Vito Giampietro – Componenti; Avv. Paolo Grassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. MORACA GIUSEPPINA SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA, CENTRO ESTER/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. - Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 17 del 10.09.2014)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Napoli Calcio Femminile di Pozzuoli (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO SANGIOVANNI VALDARNO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LA ROCCA EMANUELE SEGUITO GARA SANGIOVANNI VALDARNO/BASTIA 1924 DEL 7.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 del 10.09.2014)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Sangiovanni Valdarno di San Giovanni Valdarno (Arezzo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 18 settembre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio